

Rappresentante fiscale IVA: guida operativa per soggetti esteri

SINTESI OPERATIVA

Un soggetto estero che deve operare ai fini IVA in Italia deve scegliere consapevolmente tra identificazione diretta e rappresentante fiscale. La nomina richiede mandato valido, requisiti e attestazioni del rappresentante, oltre alle eventuali garanzie per il ruolo e per l'iscrizione VIES; il mandato non produce effetti retroattivi. Modello AA7/10, attribuzione della partita IVA, fatture, liquidazioni e dichiarazioni devono seguire una sequenza documentata, perché il rappresentante risponde degli adempimenti previsti entro i limiti fissati dalla legge.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La registrazione IVA in Italia di un soggetto estero tramite rappresentante fiscale richiede una sequenza precisa: verifica della territorialità, scelta tra rappresentanza e identificazione diretta, mandato valido, attestazione dei requisiti del rappresentante, eventuale garanzia per il ruolo, eventuale garanzia VIES, compilazione del modello AA7/10 e corretta gestione di fatture e dichiarazioni. Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024, la pratica non può più essere trattata come una semplice apertura di partita IVA.

IL PUNTO DI PARTENZA

Quando un operatore non residente effettua operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, il primo passaggio non è compilare un modello. È capire se quell'operazione genera davvero obblighi nel territorio dello Stato. Sembra banale, ma nella prassi è qui che spesso nasce l'errore.

Un soggetto estero può vendere beni, acquistare beni, importare merci, gestire depositi, effettuare installazioni o partecipare a triangolazioni. Non tutte queste situazioni portano allo stesso risultato. Alcune operazioni restano fuori dal perimetro italiano. Altre impongono un'identificazione IVA nazionale. Altre ancora possono essere assorbite dal reverse charge, se il cessionario o committente italiano è debitore d'imposta.

Il rappresentante fiscale entra in gioco quando il soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, deve adempiere obblighi IVA nazionali e sceglie, oppure è tenuto a scegliere, un soggetto residente che agisca per suo conto. Il riferimento centrale è l'art. 17, terzo comma, del DPR 633/1972.

RAPPRESENTANTE FISCALE IVA E SOGGETTO ESTERO

Il rappresentante fiscale IVA non fa diventare italiana la società estera. Questo va detto subito. La nomina consente al soggetto non residente di avere una posizione IVA italiana, ma non sposta la residenza fiscale né crea, da sola, una stabile organizzazione. E non modifica la regola di territorialità delle operazioni.

Il soggetto estero resta il soggetto passivo che effettua o riceve le operazioni. Il rappresentante fiscale, invece, diventa l'interlocutore italiano per gli obblighi e i diritti IVA collegati a quelle operazioni. In termini civilistici opera come mandatario con rappresentanza, secondo lo schema dell'art. 1704 c.c.

La differenza non è teorica. Se una società americana vende un bene già presente in Italia a un cliente italiano, la posizione IVA italiana può servire. Se la stessa società vende da Stati Uniti a cliente extra UE con merce che non entra in Italia, la partita IVA italiana non dovrebbe essere coinvolta. Il rappresentante non è un contenitore universale di tutte le operazioni estere del mandante.

QUANDO LA NOMINA È DAVVERO NECESSARIA

La rappresentanza fiscale serve quando il soggetto non residente deve compiere adempimenti IVA in Italia e non procede con identificazione diretta. La casistica è ampia. Può riguardare vendite interne di beni già presenti in Italia, acquisti con successiva rivendita, importazioni con successive cessioni nazionali, operazioni intracomunitarie, depositi IVA, o catene commerciali nelle quali il soggetto estero assume un ruolo fiscalmente rilevante.

Prima di aprire la posizione, però, è necessario verificare almeno quattro elementi:

- ♦ dove si trova il bene al momento della cessione;
- ♦ chi è il debitore dell'imposta secondo le regole IVA italiane;
- ♦ se il soggetto estero ha o meno una stabile organizzazione in Italia;
- ♦ se esiste una strada alternativa, come l'identificazione diretta.

Si consideri un fornitore cinese che importa merci in Italia e poi le vende a distributori nazionali. In quel caso la posizione IVA italiana può essere necessaria. Diverso è il caso di una prestazione di servizi resa a un soggetto passivo italiano, dove può operare il reverse charge. La stessa parola, "operare in Italia", copre situazioni molto diverse.

IDENTIFICAZIONE DIRETTA O RAPPRESENTANTE

L'istituto della rappresentanza fiscale è alternativo all'identificazione diretta di cui all'art. 35-ter del DPR 633/1972. Non sono strumenti sovrapponibili in modo libero. L'identificazione diretta è riservata ai soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro UE e ai soggetti stabiliti in Paesi extra UE con i quali esistono strumenti di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.

Nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, i casi più noti fuori dall'Unione sono Norvegia e Regno Unito, richiamati rispettivamente nelle risoluzioni 44/E/2020 e 7/E/2021. Per altri operatori extra UE, la rappresentanza fiscale resta spesso la via obbligata.

PROFILO DEL SOGGETTO ESTERO	SOLUZIONE DA VALUTARE
Soggetto stabilito in altro Stato UE	Identificazione diretta oppure rappresentante fiscale, secondo l'assetto operativo
Soggetto stabilito in Norvegia	Identificazione diretta ammessa dalla prassi, senza escludere la rappresentanza
Soggetto stabilito nel Regno Unito	Identificazione diretta ammessa dalla risoluzione 7/E/2021, ma va verificata la convenienza concreta
Soggetto extra UE fuori da Paesi con assistenza reciproca	Rappresentante fiscale, se occorre una posizione IVA italiana

La scelta non dovrebbe dipendere solo dalla comodità iniziale. Occorre guardare anche a chi presenterà dichiarazioni, chi risponderà ai controlli, chi gestirà il VIES, quali garanzie servono e quanto è complessa la catena commerciale.

IL MANDATO NON RETROAGISCE

La nomina deve precedere le operazioni che il soggetto estero intende effettuare tramite la partita IVA italiana. Non è possibile costruire la rappresentanza fiscale a posteriori e farla decorrere da una data precedente. Il motivo è semplice: la nomina nasce da un mandato con rappresentanza. Prima del mandato, il rappresentante non può agire validamente per il mandante.

Questo aspetto è spesso sottovalutato. La società estera inizia a vendere, poi chiede al consulente di aprire la posizione "con decorrenza da inizio mese". Operativamente può sembrare una sistemazione. Giuridicamente, invece, è fragile. E può diventare molto fragile se nel frattempo sono state emesse fatture, ricevute fatture o effettuate importazioni.

Una buona procedura interna dovrebbe prevedere uno stop chiaro: nessuna fattura con partita IVA italiana prima dell'attribuzione del numero e del perfezionamento della nomina. La fretta commerciale non sana il difetto di rappresentanza.



LE FORME AMMESSE PER IL MANDATO

L'art. 1, comma 4, del DPR 441/1997 stabilisce le forme attraverso cui deve risultare la nomina del rappresentante fiscale. Non basta una mail. Non basta una procura generica. Serve un documento idoneo, con data certa e forma coerente con le alternative ammesse.

Le principali forme utilizzabili sono:

1. atto pubblico;
2. scrittura privata registrata;
3. documento autenticato da notaio estero, con Apostille se lo Stato aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
4. documento legalizzato dal console generale d'Italia presso lo Stato estero, quando non opera l'Apostille;
5. lettera annotata in apposito registro presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

La lettera annotata presso l'Ufficio è una soluzione pratica, ma non va gestita con leggerezza. L'Ufficio annota il documento nel registro Mod. VI e rilascia l'attestazione. La risposta a interpello 442/E/2022 ha richiamato questa possibilità, già presente nella prassi precedente.

Nel mandato conviene indicare almeno denominazione del soggetto estero, sede, dati identificativi esteri, generalità del rappresentante, poteri conferiti, decorrenza, obblighi informativi del mandante e limiti dell'incarico. Non è prudente usare formule troppo ampie, come "ogni adempimento fiscale", senza distinguere l'ambito IVA italiano.

REQUISITI DEL RAPPRESENTANTE FISCALE

Il D.Lgs. 13/2024 ha modificato il terzo comma dell'art. 17 del DPR 633/1972. Il rappresentante fiscale deve possedere i requisiti soggettivi richiamati dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DM 31 maggio 1999, n. 164. Se l'incarico è assunto da una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato.

In sostanza, il sistema vuole evitare che il ruolo sia assunto da soggetti privi di affidabilità fiscale e personale. Il rappresentante deve attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La dichiarazione va presentata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante.

È opportuno notare un dettaglio: l'obbligo non riguarda solo chi assume nuovi incarichi. Il regime transitorio ha coinvolto anche chi già operava come rappresentante fiscale alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo dell'Agenzia. La mancata regolarizzazione può portare alla procedura di cessazione d'ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

GARANZIA PER ASSUMERE IL RUOLO

Il DM 9 dicembre 2024 disciplina la garanzia richiesta al rappresentante fiscale per l'assunzione del ruolo. È una garanzia del rappresentante, non del soggetto estero. Copre le obbligazioni che derivano dall'applicazione delle norme IVA e il suo valore minimo dipende dal numero di soggetti rappresentati.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. Deve essere prestata a favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale del rappresentante. La consegna avviene presso la stessa Direzione provinciale.

NUMERO DI SOGGETTI RAPPRESENTATI	MASSIMALE MINIMO
Una sola rappresentanza	Nessuna garanzia per il ruolo. Resta la dichiarazione dei requisiti soggettivi
Da 2 a 9 soggetti	€ 30.000



NUMERO DI SOGGETTI RAPPRESENTATI	MASSIMALE MINIMO
Da 10 a 50 soggetti	€ 100.000
Da 51 a 100 soggetti	€ 300.000
Da 101 a 1.000 soggetti	€ 1.000.000
Oltre 1.000 soggetti	€ 2.000.000

La durata minima è di 48 mesi. Decorso questo periodo, la garanzia non deve essere ripresentata, salvo il caso di passaggio a una fascia superiore per aumento del numero dei soggetti rappresentati. Anche questo passaggio va monitorato: un rappresentante che accetta nuovi incarichi senza adeguare la garanzia può trovarsi fuori linea.

LA GARANZIA VIES È UN'ALTRA COSA

La garanzia per il ruolo non va confusa con la garanzia VIES. Sono due istituti diversi. La prima riguarda l'idoneità del rappresentante fiscale a svolgere l'incarico. La seconda riguarda l'inclusione nella banca dati VIES dei soggetti non residenti nell'UE o nello Spazio economico europeo che operano tramite rappresentante fiscale.

L'art. 35, comma 7-quater, del DPR 633/1972 prevede che tali soggetti possano essere inclusi nel VIES solo dopo il rilascio di una garanzia idonea. Il DM 4 dicembre 2024 ha stabilito criteri e modalità. Il massimale minimo è di € 50.000 e la durata minima è di 36 mesi dalla consegna alla Direzione provinciale competente.

La garanzia VIES può essere prestata con cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. È presentata alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale, personalmente oppure tramite lo stesso rappresentante.

ELEMENTO	GARANZIA DEL RAPPRESENTANTE	GARANZIA VIES
Fonte principale	Art. 17, terzo comma, DPR 633/1972 e DM 9 dicembre 2024	Art. 35, comma 7-quater, DPR 633/1972 e DM 4 dicembre 2024
Soggetto interessato	Chi assume o già svolge il ruolo di rappresentante fiscale	Soggetto extra UE o fuori SEE che chiede o mantiene il VIES tramite rappresentante
Importo	Variabile da € 30.000 a € 2.000.000, in base ai soggetti rappresentati	€ 50.000 come massimale minimo
Durata minima	48 mesi	36 mesi
Esonero	Una sola rappresentanza: basta la dichiarazione dei requisiti	Nessun esonero se ricorrono i presupposti extra UE/SEE e VIES

Questo è il punto più facile da sbagliare. Una società statunitense rappresentata da un professionista italiano, se non effettua operazioni intracomunitarie, può non avere bisogno del VIES. Se però vuole acquistare beni da un fornitore tedesco usando la partita IVA italiana, la garanzia VIES diventa centrale.

TEMPISTICA DELLA GARANZIA VIES

La garanzia VIES deve essere presentata prima della richiesta di inclusione, quando il soggetto è già titolare di partita IVA italiana. Se invece la richiesta VIES viene fatta contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, la garanzia va presentata insieme al modello di apertura.

Per i soggetti già inclusi nel VIES alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, il DM 4 dicembre 2024 ha previsto un termine di 60 giorni per adempiere. In caso di mancata prestazione della garanzia, l'Agenzia comunica l'avvio della procedura di esclusione dal VIES tramite PEC o raccomandata A/R. Decorso 60 giorni dalla ricezione della comunicazione senza regolarizzazione, si procede all'esclusione d'ufficio.

Qui l'impatto operativo può essere pesante. L'esclusione dal VIES non chiude automaticamente la partita IVA, ma blocca la possibilità di operare correttamente in ambito intracomunitario. Un acquisto intra UE, una cessione intra UE o una triangolazione possono saltare nella loro impostazione fiscale.

IL RAPPRESENTANTE DEVE VERIFICARE I DATI

Il rappresentante fiscale non dovrebbe limitarsi a raccogliere il mandato e inviare il modello. La disciplina recente insiste sulla verifica della completezza e della veridicità del corredo documentale e informativo prodotto dal soggetto estero, in particolare quando entra in gioco il VIES.

Nella pratica significa chiedere documenti societari aggiornati, dati del titolare effettivo quando disponibili, descrizione dell'attività svolta, contratti o ordini, flussi merceologici, Paesi coinvolti, volumi stimati, depositi utilizzati e recapiti effettivi. Non per burocratizzare la pratica. Per capire se l'operazione è reale e coerente.

Un rappresentante che accetta incarichi seriali senza conoscere i soggetti rappresentati si espone a rischi evidenti. Il nuovo sistema delle garanzie, letto insieme alle analisi del rischio affidate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, va proprio in questa direzione.

DOCUMENTI DA RACCOGLIERE

Prima dell'invio telematico conviene preparare un fascicolo ordinato. La pratica non dovrebbe vivere solo dentro il software. Deve restare tracciabile, perché i controlli possono arrivare dopo mesi o anni.

DOCUMENTO	FUNZIONE PRATICA
Mandato di rappresentanza fiscale	Dimostra il conferimento dei poteri e la data di assunzione dell'incarico
Documento societario estero aggiornato	Consente di identificare denominazione, sede, legale rappresentante e status del soggetto
Documento del legale rappresentante estero	Serve per verificare il potere di firma e la riferibilità del mandato
Dichiarazione requisiti del rappresentante	Attesta il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa
Garanzia per il ruolo, se dovuta	Consente al rappresentante di assumere incarichi in base alla fascia di soggetti rappresentati
Garanzia VIES, se dovuta	Permette l'inclusione o il mantenimento nel VIES per soggetti extra UE/SEE
Descrizione dei flussi operativi	Aiuta a verificare territorialità, reverse charge, importazioni e operazioni intra UE
Modello AA7/10	Formalizza l'apertura della posizione IVA italiana del soggetto estero

È utile conservare anche le comunicazioni con il cliente estero. Non per diffidenza. Perché dimostrano il processo seguito dal rappresentante e la base informativa disponibile al momento dell'incarico.

MODELLO AA7/10: LOGICA DI COMPILAZIONE

Per società, enti e soggetti diversi dalle persone fisiche si utilizza il modello AA7/10. Il modello serve per dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA. Nel caso del soggetto estero rappresentato, l'obiettivo è ottenere una partita IVA italiana intestata al soggetto non residente, con indicazione del rappresentante fiscale.

La compilazione deve seguire una logica precisa. Nel Quadro A si indica il tipo di dichiarazione. In caso di apertura, va barrata la casella relativa all'inizio attività e va inserita la data di inizio. Questa data deve essere coerente con il mandato e con la reale operatività.

Nel Quadro B si riportano i dati del soggetto d'imposta, cioè del soggetto estero. Non vanno inseriti qui i dati del rappresentante. La denominazione, la sede estera, l'indirizzo e il codice attività devono descrivere il rappresentato. Il codice



ATECO va scelto con cautela, perché deve riflettere l'attività svolta in Italia o comunque l'attività rilevante per la posizione IVA italiana.

Nel Quadro C si indicano i dati del rappresentante fiscale. Se il modello e le istruzioni richiedono un codice carica o qualificazione del dichiarante, occorre usare quello corretto per il rappresentante fiscale di soggetto non residente. Nei successivi modelli IVA, il rappresentante deve essere indicato nel frontespizio con il codice "6".

Nel Quadro I, in caso di richiesta VIES, vanno indicati i dati sulle operazioni intracomunitarie e il volume annuo presunto di acquisti e cessioni. Il valore non dovrebbe essere inserito a caso. Va collegato ai contratti, agli ordini o almeno al piano operativo dichiarato dal cliente estero.

INVIO E ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA

Una volta predisposto il fascicolo e compilato il modello, l'invio avviene telematicamente mediante gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria. Il certificato di attribuzione della partita IVA viene rilasciato tramite la procedura informatica.

Nella prassi l'attribuzione può arrivare in tempi brevi, spesso nell'arco di 24 o 48 ore. Questo dato, però, va trattato come tempo operativo indicativo, non come termine legale garantito. Se vi sono anomalie, documentazione incompleta o necessità di controlli, la gestione può richiedere più tempo.

Il consulente dovrebbe comunicare al cliente estero che la partita IVA non abilita automaticamente ogni flusso commerciale. Se serve il VIES, occorre attendere anche l'esito relativo alla banca dati. Se servono importazioni, vanno gestiti EORI, dogane e rappresentanza doganale, che sono piani diversi da quello IVA interno.

FATTURE ATTIVE E PASSIVE

Quando il soggetto estero opera tramite la propria partita IVA italiana, le fatture attive emesse e le fatture passive ricevute devono riportare anche gli estremi del rappresentante fiscale. La regola riguarda nome o denominazione, indirizzo e partita IVA del rappresentante.

Una struttura ordinata può essere questa:

PUNTO CHIAVE

Società estera Alfa Inc.

Sede estera: 100 Main Street, New York, Stati Uniti

Partita IVA italiana: IT000000000000

Rappresentante fiscale in Italia: Studio Beta S.r.l.

Via Roma 10, Milano

Partita IVA rappresentante: IT99999999999

La fattura deve rendere evidente che il soggetto passivo è la società estera, non il rappresentante. Il rappresentante agisce per gli adempimenti IVA. Non diventa cedente o prestatore dell'operazione commerciale.

Una fattura ambigua crea problemi nella detrazione del cliente, nei controlli VIES, nelle comunicazioni IVA e nella riconciliazione contabile. È un dettaglio formale, certo. Ma in materia IVA il dettaglio formale spesso diventa sostanziale.

DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Dopo l'apertura della partita IVA, iniziano gli adempimenti ordinari. Il rappresentante fiscale deve gestire liquidazioni IVA, comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione IVA annuale, eventuali modelli Intrastat, registri IVA e altri obblighi collegati alla concreta operatività.

Nei modelli dichiarativi il rappresentante fiscale assume il ruolo di dichiarante nel frontespizio. Per il soggetto non residente rappresentato va utilizzato il codice previsto, cioè il codice "6" per il rappresentante fiscale di soggetto non resi-



dente. Questo dato deve essere coerente tra apertura, dichiarazioni successive e comunicazioni.

Il mandato dovrebbe disciplinare anche l'obbligo del soggetto estero di trasmettere tempestivamente documenti, fatture, bollette doganali, registrazioni e contratti. Senza questo flusso informativo, il rappresentante resta responsabile di adempimenti che non può controllare. E questo, nella pratica, è un pessimo equilibrio.

■ RESPONSABILITÀ SOLIDALE E LIMITI

Il rappresentante fiscale risponde in solido con il soggetto rappresentato per gli obblighi IVA relativi alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia. La responsabilità non è simbolica. Riguarda il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi IVA connessi all'attività del soggetto estero nel territorio nazionale.

La risoluzione 66/E/2002 ha chiarito un punto essenziale: la responsabilità solidale resta limitata alle operazioni rilevanti in Italia. Non si estende, quindi, alle operazioni estere compiute direttamente dal soggetto non residente e non effettuate nel territorio dello Stato.

Questo limite va tradotto in clausole contrattuali. Il rappresentante deve poter chiedere informazioni, sospendere l'operatività se il mandante non collabora, ricevere fondi per i versamenti e ottenere manleva per comportamenti non comunicati o documentazione falsa. Non basta una nomina di due pagine.

■ ESEMPIO: SOCIETÀ STATUNITENSE

Una società statunitense vende componenti elettronici. Decide di mantenere uno stock presso un deposito logistico italiano e di vendere i beni a clienti italiani e francesi. Non ha una stabile organizzazione in Italia, ma le merci sono già nel territorio nazionale quando vengono cedute.

La società nomina un rappresentante fiscale italiano con lettera annotata presso la Direzione provinciale competente. Il rappresentante presenta la dichiarazione dei requisiti soggettivi. Poiché rappresenta già otto soggetti esteri, rientra nella fascia da 2 a 9 rappresentati e deve avere una garanzia da almeno € 30.000 per il ruolo.

La società americana intende anche vendere beni a clienti francesi e acquistare componenti da fornitori tedeschi usando la partita IVA italiana. Entra quindi in gioco il VIES. Essendo soggetto extra UE e fuori SEE, deve essere predispesa anche la garanzia VIES da € 50.000 per 36 mesi. Le due garanzie convivono, ma hanno funzione diversa.

■ ESEMPIO: SOCIETÀ BRITANNICA

Una società britannica presta servizi e vende beni a clienti italiani. Dopo la Brexit, il Regno Unito è fuori dall'Unione europea e non appartiene allo SEE. La prassi dell'Agenzia delle Entrate ha però ammesso l'identificazione diretta per i soggetti UK, in ragione degli strumenti di cooperazione esistenti.

Il consulente non dovrebbe scegliere automaticamente la rappresentanza fiscale. Può valutare l'identificazione diretta ex art. 35-ter del DPR 633/1972. Se però la società sceglie comunque un rappresentante fiscale e chiede l'inclusione nel VIES tramite tale posizione, va verificata con attenzione l'applicazione della garanzia VIES, perché il presupposto normativo guarda ai soggetti non residenti in UE o SEE che operano tramite rappresentante.

La soluzione migliore dipende da flussi, responsabilità, interlocutori, lingua, gestione dei documenti e rischio. Non sempre lo strumento più rapido all'apertura è quello più efficiente nei mesi successivi.

■ ERRORI FREQUENTI DA EVITARE

Gli errori più ricorrenti non sono tecnici in senso stretto. Sono errori di impostazione. Il primo è confondere il rappresentante fiscale con un semplice recapito italiano. Il secondo è trattare il mandato come se potesse sistemare operazioni già effettuate. Il terzo è dimenticare che la garanzia per il ruolo e quella VIES rispondono a logiche diverse.

- ◆ aprire la partita IVA senza avere chiaro il flusso delle operazioni;
- ◆ usare il Quadro B del modello AA7/10 per inserire dati del rappresentante invece del soggetto estero;



- ◆ chiedere il VIES senza predisporre la garanzia quando il soggetto è extra UE/SEE;
- ◆ non aggiornare la garanzia del rappresentante dopo il passaggio a una fascia superiore;
- ◆ emettere fatture senza gli estremi del rappresentante fiscale;
- ◆ non disciplinare nel mandato gli obblighi informativi del soggetto estero;
- ◆ non conservare evidenze sulla verifica dei documenti prodotti dal rappresentato.

Una pratica gestita male può funzionare per qualche mese. Poi arriva il primo controllo, il primo cliente che contesta la fattura, il primo acquisto intra UE bloccato, o il primo problema sul versamento IVA. A quel punto la semplicità iniziale si paga.

CHECKLIST PRIMA DELLA TRASMISSIONE

DOMANDA DI CONTROLLO	PERCHÉ CONTA
Le operazioni sono territorialmente rilevanti in Italia?	Evita aperture inutili o non coerenti con il flusso IVA
È stata esclusa o valutata l'identificazione diretta?	La rappresentanza fiscale non è sempre l'unica soluzione
Il mandato ha una forma ammessa e data certa?	La nomina non può essere retroattiva
Il rappresentante ha attestato i requisiti soggettivi?	È condizione per assumere o mantenere il ruolo
Il numero di soggetti rappresentati impone garanzia?	La garanzia del ruolo dipende dalla fascia numerica
Il soggetto extra UE/SEE richiede il VIES?	Può scattare la garanzia specifica da € 50.000
Quadro A, B, C e I sono coerenti?	Riduce scarti, richieste dell'Ufficio e incoerenze successive
Il cliente estero ha ricevuto istruzioni per fatture e documenti?	Evita errori dopo l'attribuzione della partita IVA

UNA PROCEDURA DA TRATTARE COME CONTROLLO

La registrazione IVA tramite rappresentante fiscale non è più una pratica da chiudere in automatico. È una procedura di accesso al sistema IVA italiano, con una responsabilità solidale, un filtro sui requisiti del rappresentante e garanzie collegate al rischio fiscale.

La lettura corretta è questa: prima si capisce l'operazione, poi si sceglie lo strumento, poi si costruisce il fascicolo, poi si invia il modello. Saltare i primi tre passaggi per arrivare subito alla partita IVA espone tutti. Il soggetto estero, il rappresentante e anche il consulente che ha impostato la pratica.

Alla fine il dato operativo è semplice. La partita IVA italiana serve solo se il flusso la giustifica. Il rappresentante fiscale deve sapere chi rappresenta. Il VIES non è automatico per gli extra UE/SEE. E il mandato, se arriva dopo le operazioni, non cura il passato.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (13/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
via
Sant'Alessio,
5,
83030

STUDIO PIZZANO